

Locazione di cose — Immobili urbani ad uso abitativo —

Termine finale — Diniego di rinnovo da parte del locatore — Irrilevanza dei motivi — Questione di legittimità costituzionale — Manifesta infondatezza (Cost. artt. 41, 42; L. 27 luglio 1978, n. 392, Disciplina delle locazioni degli immobili urbani, artt. 1, 3, 65).

La procura alle liti rilasciata dal locatore al difensore ai fini del giudizio di convalida di sfratto per finita locazione costituisce efficace ratifica della disdetta del contratto, intimata dal falsus procurator (1).

Il conduttore, al quale è stata comunicata la disdetta del contratto di locazione dal falsus procurator, non è terzo per gli effetti indicati dall'art. 1399, 2° comma, c. c. (2).

L'espressione « intervenuto rinnovo contrattuale », contenuta nell'art. 65 della L. 27 luglio 1978, n. 392, indica il tempo successivo alla scadenza del termine finale del contratto oggetto del rinnovo e non il fatto della decorrenza del termine per intimare una valida disdetta del medesimo contratto (3).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui consente al locatore di negare immotivatamente il rinnovo del contratto di locazione abitativa al termine del periodo di minima durata (4).

Omissis. — Il pretore: ritenuto che per costante giurisprudenza se la ratifica di un negozio per il quale è necessaria la forma scritta *ad substantiam* come è necessaria, per espressa disposizione di legge (artt. 65 e 32 legge n. 392 del 1978) per la disdetta della locazione, deve risultare da atto scritto, basta che da uno o più documenti emerga univocamente la volontà di ratifica; che, di conseguenza, concreta una valida ratifica della disdetta 20 marzo 1981 a firma E. Sozzi, la procura *ad litem* rilasciata al difensore della locatrice per il presente giudizio di convalida dell'avvenuto sfratto per finita locazione, che presuppone la comunicazione al conduttore di attuale disdetta (cfr. Cass., 26 ottobre 1968, n. 3587, in *Mass. Giur. It.*, 1968, 1294) che tale ratifica, ai sensi dell'art. 1399, 2° comma, c. c., ha effetto retroattivo; che il conduttore destinatario della disdetta non può essere considerato « terzo », i cui diritti ai sensi del 2° comma dell'art. 1399 c. c. sono salvi, in quanto sono terzi ai sensi della citata disposizione solo coloro che in precedenza abbiano avuto causa dal ratificante e che dalla ratifica risentirebbero danno o comunque quei soggetti che rimangono del tutto estranei sia al rapporto di rappresentanza, che al rapporto in cui il rappresentante esplica la sua opera, mentre il conduttore è parte in relazione al rapporto di locazione; in relazione al quale la rappresentanza ha espletato il suo effetto (v. Cass., 10 marzo 1966, n. 680, in *Rep. Giur. Civ.*, 1966, voce « Mandato e rappresentanza », n. 59); che la disdetta 20 marzo 1981 ratificata per iscritto dalla locatrice con effetto retroattivo appare efficace, che con l'espressione « intervenuto rinnovo contrattuale » l'art. 65, 1° comma legge n. 392 del 1978

(1-4) Questa ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni, che certamente non si limita a valutare l'esistenza della prova scritta opposta allo sfratto (da tali limiti non dovrebbe uscire, secondo l'insegnamento di GARBAGNATI, *I procedimenti d'ingiunzione e per convalida di sfratto*, Milano, 1979, 361), si segnala per il cospicuo numero delle questioni trattate. Sulle prime due massime, oltre alle sentenze citate in motivazione (Cass., 26 ottobre 1968, n. 3587 riguarda in verità la ratifica di una compravendita immobiliare attuata con procura alle liti per resistere alla domanda di risoluzione del contratto), v. Trib. Genova, 20 dicembre 1981, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1982, 1202). Contrastanti opinioni sulla qualifica di « terzo » del locatore licenziato manifestano CARRESI (in *Riv. Dir. Comm.*, 1951, I, 209) e DE MARTINI (ibid., 1955, II, 279).

Non si rinvergono precedenti del principio contenuto nella terza massima.

si riferisce all'ipotesi in cui il termine convenzionale della locazione sia già scaduto e che il contratto si sia già rinnovato a seguito di scadenza di tale termine e non si riferisce all'ipotesi in cui non essendo stata comunicata tempestiva disdetta prima della data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma non essendo ancora scaduto il termine convenzionale originario che scadrà solo dopo tale data, il conduttore ha un semplice diritto alla rinnovazione tacita del rapporto locatizio che si verificherà solo dopo la scadenza della durata convenzionale della locazione; che alla stregua di quanto sopra specificato non sembra che nella fattispecie si sia verificato alcun rinnovo contrattuale prima del 31 luglio 1978; che la durata quadriennale di cui all'art. 65, 1° comma, legge citata deve essere calcolata dall'inizio della locazione; che per costante giurisprudenza la disdetta comunicata per una data anteriore a quella della scadenza della locazione è pienamente efficace in relazione a quella posteriore di effettiva scadenza; che la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 65 e 3 legge n. 392 del 1978 per preteso contrasto con l'art. 42, 2° comma della Costituzione appare manifestamente infondata in quanto: 1) la suddetta disposizione riconoscendo e garantendo il diritto di proprietà attribuisce al legislatore il potere discrezionale di determinare i limiti allo scopo di realizzarne la funzione sociale e, con riferimento alle norme denunciate, il legislatore ha esercitato tale potere stabilendo da una parte una proroga sostanziale dei contratti non soggetti al regime vincolistico e consentendo dall'altra al locatore di poter cessare i suddetti contratti alla scadenza della durata legale mediante la comunicazione di una mera ed immotivata disdetta; 2) la scelta da parte del legislatore dei limiti al diritto di proprietà ritenuti più opportuni, non essendo irrazionale, non è sindacabile e rientra nell'ambito della discrezionale valutazione degli interessi delle parti, che la costituzione ha riservato al legislatore. — **Omissis.**

APPELLO TRIESTE, 2 luglio 1982 — CAPPellini Presidente — COSSU Estensore. — Jassica s.a. (avv. ti Volli e Rosati) - Ditta Polojaz (avv. Dimini).

Delibazione (Giudizio di) — Sentenza arbitrale straniera — Produzione della clausola compromissoria — Mancanza di autenticazione — Rilevabilità d'ufficio (C. p. c. art. 215; L. 19 gennaio 1968, n. 82, esec. della Convenzione di New York, 10 giugno 1958, art. 4, 1 b)).

Va respinta la domanda di delibazione di una sentenza arbitrale straniera quando l'attore non produca la convenzione arbitrale in copia autentica (5).

Sulla questione di costituzionalità delle norme che consentono l'immotivata disdetta, da parte del locatore, del contratto di locazione abitativa, si sono pronunciati per la non manifesta infondatezza, con diversi accenti, ma tutti riferiti al diritto costituzionale all'*habitat*: Pret. Cirié, 26 ottobre 1981, in *Gazz. uff.*, 7 aprile 1982, n. 96; Pret. Torino, 26 gennaio 1982, in *Giur. It.*, 1982, I, 2, 729, con nota di PIRIA; Pret. Milano, 4 giugno 1982, in *Foro It.*, 1982, I, 2359. Sulla questione di legittimità, in *executivis*, dell'art. 608 c. p. c. per la mancata previsione, quale condizione di eseguibilità, della concreta reperibilità di altro alloggio da parte del conduttore non moroso, quando non v'è l'esigenza di soddisfare un bisogno primario del locatore, v. Pret. Finale Ligure, 21 novembre 1981, in *Gazz. uff.*, 11 agosto 1982, n. 220.

(5) Vedi nota I a pag. seguente.

- 7 -

La difesa nel merito del convenuto in sede di deliberazione di sentenza arbitrale straniera senza contestazione della autenticità della copia del compromesso o della clausola compromissoria non impedisce il rilievo d'ufficio della produzione non conforme alla legge (1).

Omissis. — **Svolgimento del processo:** La società Jassica, anonima svizzera di Ginevra, assumendo di aver venduto il 1° febbraio 1978 alla ditta individuale triestina di Gioacchino Polojaz una partita di 24 tonnellate di caffè del Madagascar, a condizioni negli strumenti di vendita predeterminate e con esplicito richiamo alle « condizioni del contratto Europeo per il caffè » circa la compromettibilità presso gli arbitri della Camera arbitrale del caffè e spezie di Le Havre d'ogni controversia eventuale; nella premessa ulteriore che, ritenuta inadempiente quella compratrice, essa società aveva quindi introdotto, dopo che ambedue le parti avevano sottoscritto apposito compromesso in data 16 maggio 1978, il previsto giudizio arbitrale, per conseguire accertamento di liquidazione del danno ed oneri; esponendo, infine, d'aver conseguito decisione AP 187 favorevole il 24 luglio 1978 e, sull'appello del Polojaz, decisione definitiva AP 187 bis dd. 2 aprile 1979 in sede di revisione arbitrale, tutto quanto sopra dedotto, con citazione notificata il 28 gennaio 1981 al compratore, agendo in persona del suo dichiarato rappresentante legale, traeva in giudizio, dinanzi a questa Corte d'appello, la ditta triestina e per essa il suo titolare, chiedendo l'esecuzione della premessa sentenza arbitrale di seconda istanza: in base, principalmente, alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 — e di Ginevra del 24 aprile 1961 — sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri; ed in subordine, secondo le norme del codice del rito civile.

Radicatosi il contraddittorio delle parti, integrato con l'intervento — adesivo, per la deliberazione, in concreto — del Pubblico ministero, si costituiva ritualmente il Polojaz che, resistendo all'altrui domanda, e pregiudizialmente eccependo l'indimostrazione della veste del dichiarato rappresentante della società attrice, deduceva l'omessa pronuncia (o vizio d'attività) degli arbitri, riservando il riesame del merito e concludendo per la reiezio-

(1) Rifiuto di deliberazione di sentenza arbitrale straniera per difetto di autenticazione della copia della convenzione arbitrale.

La Corte d'appello giuliana ha ritenuto che la deliberazione di un lodo straniero, prodotto in copia autentica e accompagnato dalla convenzione arbitrale, quest'ultima prodotta in copia semplice, dovesse essere rifiutata, pur nell'assenza di qualsiasi eccezione, sul piano della forma e dell'autenticità, da parte del convenuto costituito.

Le parti, in un contratto di compravendita di caffè, avevano pattuito « pagamento in contanti all'arrivo della nave — tutte le altre condizioni come da contratto europeo del caffè — arbitrato Le Havre ». Il contratto era stato prodotto in copia non autentica insieme con una pubblicazione col titolo « European contract of coffee », non contestata dal convenuto. Il contratto tipo contenuto nella pubblicazione prevede all'art. 42 un arbitrato secondo le regole e gli usi ammessi dell'Organismo professionale dei negozianti in caffè del luogo indicato nel contratto volta per volta stipulato, ciò che implica la rilevanza di un arbitrato di appello se questo è previsto dalla disciplina dell'Organismo di un determinato Stato. Del resto per l'art. 45 la pubblicazione per affissione del nome del negoziante soccombente in un arbitrato e inadempiente alla condanna contenuta in un lodo è prevista per i lodi emanati *en dernier ressort*, espressione questa che presuppone l'esistenza di una procedura arbitrale in più gradi. La precisazione serve per comprendere che la Corte triestina poteva rendersi conto che l'arbitrato in sede di « revision » a Parigi era compatibile con lo svolgimento del primo grado del processo arbitrale a Le Havre, come previsto nel contratto di compravendita.

Con queste premesse era difficile non credere alla narrativa

ne della domanda di deliberazione « non sussistendovi presupposti di legge ».

Con il previo mutamento della persona del magistrato istruttore, la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa, sulle conclusioni insinite dalle parti come in premessa nel testo, all'udienza di discussione odierna e qui ritenuta, dalla Corte, per essere decisa.

Motivi: Con la premessa verifica — a seguito dell'acquisita dimostrazione degli « individuali » poteri rappresentativi dell'amministratore Charles G. Craissati, intervenuto in questo giudizio per la società Jassica anonima di Ginevra, quali si traggono dalla certificazione notarile dd. 6 aprile 1981 — dei presupposti, eccettivi, di legittimazione di codesta parte, deve la Corte rilevare come la domanda di deliberazione, manchevole nell'adempimento dell'onere di allegazione documentale, non possa venir consentita.

E per vero, secondo quanto testualmente dispone l'art. IV della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con la L. 19 gennaio 1968, n. 62 — convenzione alla quale si richiama, in principalità, la parte richiedente il riconoscimento della decisione dell'arbitro internazionale e che risulta esser l'unica applicabile in soggetta materia, in virtù dell'art. VII, n. 2 dichiarativo dell'inefficacia delle Convenzioni di Ginevra del 1923 e 1927, non essendo la più recente Convenzione Europea sull'arbitrato commerciale internazionale adottata il 21 aprile 1961 a Ginevra e ratificata con la L. 10 maggio 1970, n. 418 fonte di autonomia e soprattutto diversa normativa (non appena complementare: v. art. IX, n. 2) qui rilevante ed attingibile nel giudizio di riconoscimento — la parte richiedente « doit fournir en même temps que la demande:

a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

b) l'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité ».

Documentazione, codesta, che invano si ricerca nella produzione della società richiedente. La quale, se ha ver-

del lodo reso in copia autentica e cioè all'esistenza, oltre che di un lodo di primo grado nel luogo previsto dal contratto, anche di una clausola compromissoria con un suo originale. Ma quel che più conta è che la mancata reazione del convenuto costituito alla produzione di una copia semplice della clausola compromissoria significa che la copia è fedele all'originale contenente anche la firma del convenuto. Di qui l'irrilevanza dell'autenticazione, utile solo nel caso di contestazione non seguita da querela di falso e di contumacia del convenuto. Insomma l'autenticazione non è un requisito di forma se non nel caso del mancato riconoscimento della scrittura, che nel processo civile non si deduce dal silenzio dell'avversario costituito ma si concreta solo nell'espresso disconoscimento (art. 215, n. 2, c. p. c.). Nel diverso caso del convenuto in deliberazione rimasto contumace è da ritenere che non si applichi l'art. 215, n. 1, tutte le volte che una convenzione internazionale, nazionalizzata da un ordine di esecuzione, esige per un documento da prodursi l'autenticazione.

In questo senso e in questi limiti è vero quanto affermato dalla Corte triestina, che la mancanza cioè del documento richiesto dalla legge o della autenticazione va rilevata d'ufficio; la Corte però non ha ipotizzato la necessità, in base al principio di economia processuale, di invitare l'attore a produrre l'atto richiesto nella forma prescritta, in modo da evitare non tanto una sentenza solo formalmente corretta, ma della quale non si può asserire la giustizia, quanto la reiterazione della domanda in base a una produzione completa. La sentenza infatti che non esamina l'identità del provvedimento arbitrale straniero a produrre effetti in Italia in difetto delle produzioni necessarie non entra nel merito della causa, e può essere seguita da una nuova iniziativa processuale meglio preparata e da una pronuncia che, scendendo per la prima volta nel merito, affermi o neghi l'esistenza delle condizioni della deliberazione e perciò, in breve, conceda o neghi la deliberazione stessa.

GIUSEPPE FRANCHI.

sato nei propri atti, per quanto trae al requisito *sub a)* della norma citata, il testo fotocopiato della sentenza arbitrale di revisione, fatta oggetto della richiesta di delibazione, in copia certificata conforme dal cancelliere capo del Tribunale di Grande Istanza di Le Havre, ha per il requisito *sub b)*, producendo appena il testo fotocopiato, semplice, del contratto V 179 CF dd. Ginevra 1° febbraio 1978 comprendente la clausola « Pagamento in contanti all'arrivo della nave. Tutte le altre condizioni come dal contratto Europeo del caffè. Arbitrato Le Havre » e quindi, ancora, e con finalità complementare, fotocopia anche semplice d'un estratto di pubblicazione intestata « European Contract for Coffee », entrambi così privi di certificazione di autenticità e conformità rispetto ai testi originali, sostanzialmente omesso di adempiere al condizionante presupposto necessario della delibazione richiesta.

Sicché risulta, per effetto della descritta, carente, produzione documentale, non rispettato il precetto normativo secondo il quale, contemporaneamente alla domanda di delibazione della sentenza arbitrale straniera, deve essere versato in giudizio, con l'originale o copia autentica della sentenza medesima, la convenzione scritta con la quale le parti si sono obbligate, contrattualmente disponendo della competenza, a definire la controversia mediante arbitrato. Carente, in particolare, quest'ultimo presupposto, condizionante l'incredibilità del procedimento di riconoscimento, com'è fatto palese — da un canto — dalla nessuna efficacia rivestita, nella teologia probatoria non disponibile della competenza arbitrale, dalle fotocopie semplici dello strumento contrattuale (e di quello in rinvio) recante la genericissima clausola « come da contratto Europeo del caffè » appena presuntivamente interpretabile, ciò che di per sé già osterebbe alla sua qualificazione formale, come compromissoria della vertenza definita in concreto dagli arbitri, secondo un contesto privo di crisi certificativi della sua fedeltà all'originale scrittura (è appena il caso di rilevare la specialità della norma derivante già dalla disposizione dell'art. IV della Convenzione richiamata, prevalente su quella generale dell'art. 2719 del codice, nella parte correlata con l'onere d'espresso disconoscimento il quale trova ragione nell'ambito della disponibilità, soltanto, dello strumento di prova) e — per altro verso e complementare — dalla carente produzione del vero e reale « compromesso d'arbitrato » dichiaratamente sottoscritto dalle parti « in data 16 marzo 1978 », che trova irrilevante menzione nell'informale testo dell'« arbitrato di principio » AP 187 del 24 luglio 1978 oggetto del procedimento di « Revision d'arbitrage » cui rilette esclusivamente la domanda di delibazione; ma che risulta espressamente dichiarato nelle scritture della società attrice come negozio processuale concretamente produttivo della determinazione di competenza degli arbitri internazionali (la cui menzione neppure potrebbe utilizzarsi ai fini premessi quand'anche rinvenibili nel testo, certificato conforme, della « Revision d'arbitrage »).

Ne deriva, poiché la suindicata produzione costituisce, in ciascuna alternativa documentale, il « presupposto necessario del giudizio di delibazione delle sentenze arbitrali straniere, come elemento costitutivo ed integrante del-

(1) L'applicabilità delle norme sull'interpretazione ai contratti collettivi e la subordinazione delle norme sull'interpretazione oggettiva (artt. 1366-1370 c. c.) a quelle sull'interpretazione soggettiva (artt. 1362-1365 c. c.), risultano pacifiche in giurisprudenza; v. per tutte, Cass., 16 ottobre 1979, n. 5379, citata nella sentenza, in *Rep. Foro It.*, 1979, voce « Contratto in genere », n. 203.

Sulla rilevanza della successione dei contratti collettivi al fine di ricostruire la volontà delle parti, v. Cass., 18 gennaio 1978, n. 233, in *Foro It.*, 1978, I, 589, ed i precedenti richiamati nella nota di G. PERA. In detta sentenza si afferma altresì che nel succedersi dei contratti collettivi di lavoro, il contratto recente può innovare rispetto al precedente anche in senso meno favorevole

la relativa domanda, la mancanza del quale deve esser rilevata d'ufficio dal giudice, con il conseguente rifiuto della delibazione (Cass., Sez. I, sentenza n. 3456 dd. 26 maggio 1981), che la domanda debba incontrare reiezione.

La quale conclusione riesce assorbente d'ogni diversa virtualità, subordinatamente richiamata dall'attrice con riferimento implicito alla possibile delibazione delle sentenze arbitrali straniere ex art. 800 c. p. c.: che, quando potesse riuscire attingibile per sentenze pronunciate negli Stati aderenti alla convenzione, del pari si condizionerebbe alla verifica delle premesse di competenza giurisdizionale attraverso l'acquisizione dello strumento, necessariamente formale (art. 797, n. 1, c. p. c. in relazione agli artt. 807 e 808, parte prima, c. p. c.), del compromesso.

Per l'ufficialità del rilievo, stima la Corte di dover pronunciare statuizione integralmente compensativa, tra le parti, delle spese di lite. — *Omissis.*

TRIBUNALE TORINO, 8 maggio 1982 — Gamba Presidente — Parnisari Estensore. — Abissi ed altri (avv. ti Annoni, Enrichens, Caputo, Imperato e Trucco) - Italtel s.p.a. (avv. ti Bonamico, Gorla e Fabrizi).

Lavoro (Contratto collettivo di) — Interpretazione soggettiva ed oggettiva dei contratti collettivi — Successione di contratti collettivi — Rilevanza — Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria metalmeccanica a partecipazione statale — Indennità sostitutiva della mensa — Natura retributiva — Esclusione — Computabilità ai fini delle competenze accessorie — Esclusione (C. c. artt. 1362-1370).

Le norme sull'interpretazione soggettiva (artt. 1362-1365 c. c.) ed oggettiva (artt. 1366-1370 c. c.) dei contratti sono applicabili anche ai contratti collettivi post-corporativi; l'interprete può far riferimento al secondo gruppo di norme soltanto quando non possa determinare con la necessaria chiarezza la comune volontà delle parti, la quale può essere ricostruita anche attraverso l'esame dei contratti collettivi succedutisi nel tempo. (Nella fattispecie appare inequivocabile la volontà delle parti collettive che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1° maggio 1975 per gli addetti all'industria metalmeccanica a partecipazione statale, innovando rispetto alla precedente normativa contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro 4 maggio 1973; con il nuovo contratto le parti hanno negato espressamente natura retributiva all'indennità riconosciuta al personale che non poteva usufruire della mensa aziendale in caso di « trasferta interna », ovvero entro la cerchia urbana. L'indennità in questione non può pertanto computarsi nelle competenze accessorie per ferie, festività, malattia, ecc. dal momento che, escludendone la natura retributiva, viene meno il riferimento che giustifica la integrazione rispetto alla paga base) (1).

per i lavoratori. Per la non rilevanza, al riguardo, dei diritti acquisiti, v. in dottrina G. SANTORO PASSARELLI, *Derogabilità del contratto collettivo e livelli contrattuali*, in *Giornale dir. lav. rel. ind.*, 1980, 617, spec. 636 e seg.

Di rilievo è l'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo la quale, per la computabilità o meno di una determinata indennità nelle mensilità aggiuntive (o nelle competenze accessorie) occorre avere riguardo alla concreta disciplina dettata dal contratto collettivo.

Oltre alle decisioni citate nella sentenza, v. in senso conforme, Cass., 11 novembre 1980, n. 6054, in *Rep. Foro It.*, 1980, voce « Lavoro (Rapporto di) », n. 950. In questo senso, in dottrina, v. M. PERSIANI, *Problemi in tema di retribuzione,*

delib.

Rev. dr. out. pu. pu. e., 1983, n. 3

cabile pronunciata dal giudice danese (Tribunale di Copenaghen), in applicazione cosí dell'art. 90 cod. proc. pen. cui è data piena operatività, nel caso, dall'avvenuta abrogazione ad opera di detta norma dell'art. 11 cod. pen.

Alla pronuncia suddetta, consegue *ope legis* l'ordine di immediata liberazione del prevenuto, se non detenuto per altra causa.

P. Q. M., il Tribunale, visti gli artt. 479, 152 parte prima, 90 cod. proc. pen., in relazione all'art. 53 l. 16 maggio 1977, n. 305, dichiara non doversi procedere nei confronti di Ubertini Giorgio Massimo in ordine al delitto ascrittogli, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per la preclusione di cui all'art. 90 cod. proc. pen. (principio del *ne bis in idem*), ordina l'immediata liberazione dell'imputato Ubertini Giorgio Massimo se non detenuto per altra causa.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, sentenza 2 luglio 1982

Presidente, CAPPELLINI - Consigliere Rel., COSSU - P.M. (concl. diff.)

Jassica s.a. (avv. Volli, Rosati) contro Ditta Polojaz (avv. Dimini).

Ai sensi dell'art. IV della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, non può essere deliberato un lodo straniero, qualora non sia stata prodotta in giudizio la convenzione arbitrale in copia autentica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La società Jassica, anonima svizzera di Ginevra, assumendo di aver venduto il 1° febbraio 1978 alla ditta individuale triestina di Gioacchino Polojaz una partita di 24 tonnellate di caffè del Madagascar, a condizioni negli strumenti di vendita predeterminate e con esplicito richiamo alle « condizioni del contratto europeo per il caffè » circa la compromettibilità presso gli arbitri della Camera arbitrale del caffè e spezie di Le Havre d'ogni controversia eventuale; nella premessa ulteriore che, ritenuta inadempiente quella compratrice, essa società aveva quindi introdotto, dopo che ambedue le parti avevano sottoscritto apposito compromesso in data 16 maggio 1978, il previsto giudizio arbitrale, per conseguire accertamento di liquidazione del danno ed oneri; esponendo, infine, d'aver conseguito decisione AP 187 favorevole il 24 luglio 1978 e, sull'appello del Polojaz, decisione definitiva AP 187 bis dd. 2 aprile 1979 in sede di revisione arbitrale, tutto quanto sopra dedotto, con citazione notificata 28

gennaio 1981 al compratore, agendo in persona del suo dichiarato rappresentante legale, traeva in giudizio, dinanzi a questa Corte d'appello, la ditta triestina e per essa il suo titolare, chiedendo l'esecuzione della premessa sentenza arbitrale di seconda istanza: in base, principalmente, alla convenzione di New York del 10 giugno 1958 — e di Ginevra del 24 aprile 1961 — sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri; ed in subordine, secondo le norme del codice di rito civile.

Radicatosi il contraddittorio delle parti, integrato con l'intervento adesivo, per la delibazione, in concreto — del Pubblico ministero, si costituiva ritualmente il Polojaz che, resistendo all'altrui domanda, e pregiudizialmente eccependo l'indimostrazione della veste del dichiarato rappresentante della società attrice, deduceva l'omessa pronuncia (o vizio d'attività) degli arbitri, riservando il riesame del merito e concludendo per la reiezione della domanda di delibazione « non sussistendovi presupposti di legge ».

Con il previo mutamento della persona del magistrato istruttore, la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa, sulle conclusioni insistenti dalle parti come in premessa nel testo, all'udienza di discussione odierna e qui ritenuta, dalla Corte, per essere decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Con la premessa verificaione — a seguito dell'acquisita dimostrazione degli « individuali » poteri rappresentativi dell'amministratore Charles G. Craissati, intervenuto in questo giudizio per la società Jassica anonima di Ginevra, quali si traggono dalla certificazione notarile dd. 6 aprile 1981 — dei presupposti, eccepiti, di legittimazione di codesta parte, deve la Corte rilevare come la domanda di delibazione, manchevole nell'adempimento dell'onere di allegazione documentale, non possa venir consentita.

E per vero, secondo quanto testualmente dispone l'art. IV della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con la l. 19 gennaio 1968, n. 62 — convenzione alla quale si richiama, in principalità, la parte richiedente il riconoscimento della decisione dell'arbitro internazionale e che risulta esser l'unica applicabile in soggetta materia, in virtù dell'art. VII, n. 2 dichiarativo dell'inefficacia delle convenzioni di Ginevra del 1923 e 1927, non essendo la più recente convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale adottata il 21 aprile 1961 a Ginevra e ratificata con la l. 10 maggio 1970, n. 418 fonte di autonoma e soprattutto diversa normativa (ma appena complementare: v. art. IX, n. 2) qui rilevante ed attingibile nel giudizio di riconoscimento — la parte richiedente « doit fournir en même temps que la demande:

a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

b) l'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité ».

Documentazione, codesta, che invano si ricerca nella produzione della società richiedente. La quale, se ha versato nei propri atti, per quanto trae al requisito *sub a*) della norma citata, il testo fotocopiato della sentenza arbitrale di revisione, fatta oggetto della richiesta di delibazione, in copia certificata conforme dal cancelliere capo del Tribunale di Grande Istanza di Le Havre, ha per il requisito *sub b*), producendo appena il testo fotocopiato, semplice, del contratto V 179 CF dd. Ginevra 1° febbraio 1978 comprendente la clausola « Pagamento in contanti all'arrivo della nave. Tutte le altre condizioni come dal contratto europeo del caffè. Arbitrato Le Havre » e quindi, ancora, e con finalità complementare, fotocopia anche semplice d'un estratto di pubblicazione intestata « European Contract for Coffee », entrambi così privi di certificazione di autenticità e conformità rispetto ai testi originali, sostanzialmente omesso di adempiere al condizionante presupposto necessario della delibazione richiesta.

Sicché risulta, per effetto della descritta, carente, produzione documentale, non rispettato il precetto normativo secondo il quale, contemporaneamente alla domanda di delibazione della sentenza arbitrale straniera, deve essere versato in giudizio, con l'originale o copia autentica della sentenza medesima, la convenzione scritta con la quale le parti si sono obbligate, contrattualmente disponendo della competenza, a definire la controversia mediante arbitrato. Carente, in particolare, quest'ultimo presupposto, condizionante l'incredibilità del procedimento di riconoscimento, com'è fatto palese — da un canto — dalla nessuna efficacia rivestita, nella teleologia probatoria non disponibile della competenza arbitrale, dalle fotocopie semplici dello strumento contrattuale (e di quello in rinvio) recante la genericissima clausola « come da contratto europeo del caffè » appena presuntivamente interpretabile, ciò che di per sé già osterebbe alla sua qualificazione formale, come compromissoria della vertenza definita in concreto dagli arbitri, secondo un contesto privo di crismi certificativi della sua fedeltà all'originale scrittura (è appena il caso di rilevare la specialità della norma derivante già dalla disposizione dell'art. IV della convenzione richiamata, prevalente su quella generale dell'art. 2719 del codice, nella parte correlata con l'onere d'espreso disconoscimento il quale trova ragione nell'ambito della disponibilità, soltanto, dello strumento di prova) e — per altro verso e complementare — dalla carente produzione del vero e reale « compromesso d'arbitrato » dichiaratamente sottoscritto dalle parti « in data 16 maggio 1978 », che trova irrilevante menzione nell'informale testo dell'« arbitrato di principio » AP 187 del 24 luglio 1978 oggetto del procedimento di « Revision d'arbitrage » cui riflette esclusivamente la domanda di delibazione; ma che risulta espressamente dichiarato nelle scritture della società attrice come negozio processuale concretamente produttivo della determinazione di competenza degli arbitri interna-

zionali (la cui menzione neppure potrebbe utilizzarsi ai fini premissi quand'anche rinvenibili nel testo, certificato conforme, della « Revision d'arbitrage »).

Ne deriva, poiché la suindicata produzione costituisce, in ciascuna alternativa documentale, il « presupposto necessario del giudizio di delibazione delle sentenze arbitrali straniere, come elemento costitutivo ed integrante della relativa domanda, la mancanza del quale deve esser rilevata d'ufficio dal giudice, con il conseguente rifiuto della delibazione (Cass., Sez. I, sentenza n. 3456 dd. 26 maggio 1981), che la domanda debba incontrare reiezione.

La quale conclusione riesce assorbente d'ogni diversa virtualità, subordinatamente richiamata dall'attrice con riferimento implicito alla possibile delibazione delle sentenze arbitrali straniere *ex art. 800 cod. proc. civ.*: che, quando potesse riuscir attingibile per sentenze pronunciate negli Stati aderenti alla convenzione, del pari si condizionerebbe alla verifica delle premesse di competenza giurisdizionale attraverso l'acquisizione dello strumento, necessariamente formale (art. 797, n. 1, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 807 e 808, parte prima, cod. proc. civ.), del compromesso.

Per l'ufficialità del rilievo, stima la Corte di dover pronunciare statuizione integralmente compensativa, tra le parti, delle spese di lite.

P. Q. M., la Corte rigetta la domanda...

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 8 luglio 1982 n. 4066

Presidente, MIELE - Consigliere Rel., SANTOSUOSSO - P.M., CANTAGALLI (concl. conf.)

Carulli, Benaglia e Benaglia (avv. Spanò) contro Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bologna.

L'officiosità del procedimento di esecutività di sentenze canoniche non si pone in contrasto con il diritto di azione sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Per dare esecutività alle sentenze canoniche sono condizioni necessarie la competenza giurisdizionale, la regolarità della citazione e della declaratoria di contumacia nel processo canonico, nonché la mancanza di contrasto con l'ordine pubblico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Su domanda di Gisella Garulli, il Tribunale ecclesiastico di Modena, con sentenza 20 maggio 1977 confermata dal Tribunale ecclesiastico di appello di Bologna il 27 ottobre 1977, dichia-